

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34267 del 23/12/2019 (Rv. 656484 - 01)

Espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari - Delega ad I.A.C.P. della realizzazione dell'opera - Occupazione appropriativa - Transazione tra il Comune ed i proprietari - Azione di regresso da parte dell'ente locale nei confronti dell' I.A.C.P. - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Ove si sia verificata l'occupazione appropriativa nell'ambito di un'espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'azione di regresso che un Comune, dopo la definizione transattiva con i proprietari interessati, eserciti nei confronti dell'I.A.C.P., delegato solo alla realizzazione dell'opera, non venendo direttamente in considerazione il rapporto tra amministrazione danneggiante e proprietario del fondo e, quindi, l'esercizio di un pubblico potere, bensì il diverso rapporto interno tra l'ente e l'istituto, nei cui confronti il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendo a fondamento non l'esistenza di un atto illecito, ma l'effettuato pagamento integrale di un debito altrui, o di un debito riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità solidale.

Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 34267 del 23/12/2019 (Rv. 656484 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1299](#), [Cod_Civ_art_2043](#)